

Pubblicato il 04/01/2022

N. 00053/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06959/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6959 del 2021, proposto da MINT Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con le mandanti Changee Srl, DS Tech Srl, KPI6.com Srl, HicMobile Srl e Screenplay Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Serena Cianciullo e Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna 32;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE - Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliavano *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

POMILIO BLUMM S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con le società Triboo digitale s.r.l., T-Mediahouse s.r.l. e LVenture Group s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Carat Italia Spa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

col ricorso introduttivo:

- della Determina del DG di ICE n. 63/2021 del 7 giugno 2021 (comunicata in data 9 giugno 2021), con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'RTI con mandataria Pomilio Blumm della “Procedura Ristretta ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. per la Realizzazione di una Campagna Straordinaria di Comunicazione a favore del Made in Italy. CIG: 8390636BDC” e della relativa nota di comunicazione;
- di tutti i verbali di gara (ed in particolare dei verbali delle sedute riservate del 3.12.2020, 9.12.2020, 11.12.2020, 16.12.2020, 18.12.2020, 21.12.2020, 23.12.2020, 28.12.2020, 8.1.2021, 12.1.2021, 15.1.2021, 28.1.2021, 4.2.2021, 10.2.2021, 15.2.2021, 23.2.2021 e del verbale della seduta pubblica del 3.12.2020, ancorché non conosciuti, e della graduatoria finale, nella quale la ricorrente è risultata terza;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra, ancorché non conosciuti, e tra questi, se ed in quanto occorra: - del bando, della lettera di invito e del capitolato tecnico alla procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 d.lgs. 50/2016 per la realizzazione della predetta campagna straordinaria di comunicazione (CIG. 8390636BDC), specie nella parte in cui (i) si volesse ritenere che, con riferimento all'attribuzione del punteggio tecnico ed ai criteri tabellari “Impression”, “CTR” e “GRP”, i medesimi atti prevedano che l'attribuzione del

punteggio massimo per tutti e tre i criteri risponda, ex se, all'obiettivo di identificare l'offerta tecnica migliore in assoluto, lasciando dunque piena e incondizionata libertà ai concorrenti di indicare gli stessi nella misura massima ivi indicata, senza la possibilità e/o la necessità di disporre una accurata verifica ad opera della Commissione circa l'effettiva affidabilità dei risultati offerti; (ii) viene fissata la base d'asta in maniera eccessivamente elevata;

nonché per la condanna di ICE all'esibizione delle offerte tecniche dei concorrenti e dei verbali delle sedute di gara, così come richiesto con istanza di accesso del 9.6.2021, evasa solo parzialmente;

nonché per la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 122 c.p.a., del contratto nelle more eventualmente stipulato con l'RTI Pomilio Blumm e per l'accertamento del diritto della ricorrente al subentro nello stesso, ovvero in subordine per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.

col ricorso incidentale proposto da Pomilio Blumm s.r.l.:

- della determina del DG dell'ICE n. 63/2021 del 7 giugno 2021, nella parte in cui a non è stata disposta l'esclusione del RTI MINT;
- di tutti i verbali di gara;
- del provvedimento con il quale ICE ha ammesso alla presentazione dell'offerta il RTI MINT;
- della Delibera dell'ANAC n. 402 del 26 maggio 2021 là dove ha ritenuto conforme alla normativa di settore la decisione assunta dalla Commissione giudicatrice di ritenere ammissibile l'offerta economica del RTI MINT;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pomilio Blumm S.r.l., del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto il ricorso incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2021 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando pubblicato sulla GUCE del 5 agosto 2021, l'I.C.E. - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha indetto una procedura ristretta “per l'appalto di realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione a favore del *made in Italy*” per una durata di dodici mesi e un importo complessivo stimato in euro 39.000.000,00, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (con l'attribuzione di 15 punti per l'offerta economica e 85 punti per quella tecnica).

Per quanto qui d'interesse, i criteri di valutazione di carattere tecnico erano suddivisi in criteri discrezionali “D” (per un totale di 55 punti) e criteri tabellari “T” (per un totale di 30 punti), con una soglia di sbarramento di 65/85 sul punteggio tecnico complessivo.

I criteri tabellari erano in particolare i seguenti:

5) “Numero complessivo di impression generate dalla campagna, calcolato sul valore massimo espresso dalla migliore proposta” (punti max 10): da 50 % a 70%: C=0,2; da 71% a 80%: C=0,4; da 81% a 90%: C=0,6; da 91% a 99%: C=0,8; max: C=1;

6) “Capacità di copertura del target con mezzi digitali calcolato come CTR (Click Through Rate)” (punti max 15): CTR da 0,5 a 2: C=0,4; CTR da 2,1 a 5: C=0,6; CTR da 5,1 a 7: C=0,8; CTR oltre 7: C=1;

7) “Capacità di copertura del target con altri mezzi (ad esclusione di quelli digitali)” (punti max 5): GRP (Gross Rating Point) da 40 a 50: C=0,4; GRP da 51 a 70: C=0,6; GRP da 71 a 100: C=0,8; GRP oltre i 100: C=1.

Alla gara prendevano parte complessivamente dieci concorrenti, dei quali solo quattro – tra cui l’odierna ricorrente e la controinteressata – superavano la soglia minima di sbarramento.

Più specificamente, all’esito della valutazione delle offerte tecniche, risultavano ammessi all’apertura dell’offerta economica i seguenti RTI: 1) Armando Testa con un totale di 66,00/85 punti; 2) MYntelligence (MINT) con un totale di 67,10/85 punti; 3) Carat con un totale di 68,40/85 punti; 4) Pomilio Blumm con un totale di 66,50/85 punti.

Si procedeva quindi all’apertura delle offerte economiche e, esaminati i ribassi formulati dai partecipanti, l’ICE chiedeva all’ANAC di verificare la correttezza circa il giudizio di ammissibilità dell’offerta di MINT, che aveva espresso la propria proposta economica in modo difforme dalle indicazioni fornite nel modulo messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Nell’ambito di tale procedimento precontenzioso, anche la società MINT formulava autonoma istanza di parere circa i parametri tabellari e la sussistenza di un obbligo per la stazione appaltante di condurre verifiche in ordine all’effettiva realizzabilità delle offerte che avessero previsto il massimo del punteggio per tutti e tre i criteri tabellari sopra indicati.

Con delibera del 26 maggio 2021, l’ANAC si esprimeva favorevolmente circa la scelta della Commissione di ritenere ammissibile l’offerta economica di MINT; quanto all’istanza di quest’ultima, la riteneva invece inammissibile.

Acquisito il parere dell'Autorità, l'ICE procedeva quindi ad aggiudicare l'appalto in favore del RTI Pomilio Blumm, il cui punteggio complessivo finale, pari a 81,50/100 punti, era risultato il migliore, comunicando in data 9 giugno 2021 la relativa delibera agli altri concorrenti.

In pari data, la società MINT presentava istanza di accesso agli atti, cui la stazione appaltante dava riscontro il successivo 17 giugno.

2. Con ricorso ritualmente notificato il 6 luglio 2021, la società MINT, terza classificata nella procedura in questione, ha impugnato la delibera di aggiudicazione, unitamente ai verbali di gara e gli altri atti indicati in epigrafe, proponendo altresì istanza incidentale di accesso ex art. 116 c.p.a. relativamente alle offerte tecniche dei RTI controinteressati e ai verbali mancanti.

3. Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di censura:

«I. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e di tutti gli atti che la componevano. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 95 e 211 d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

In via subordinata, illegittimità degli atti di gara nella parte in cui si volesse ritenere che, con riferimento all'attribuzione del punteggio tecnico ed ai criteri tabellari "Impression", "CTR" e "GRP", i medesimi atti prevedano che l'attribuzione del punteggio massimo per tutti e tre i criteri risponda, ex se, all'obiettivo di identificare l'offerta tecnica migliore in assoluto, lasciando dunque piena ed incondizionata libertà ai concorrenti di indicare gli stessi nella misura massima ivi indicata, senza la possibilità e/o la necessità di disporre una accurata verifica ad opera della Commissione circa l'effettiva affidabilità dei risultati offerti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e incongruenza. Violazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa».

Ad avviso della ricorrente, le offerte della prima (RTI Pomilio) e della seconda graduata (RTI Carat) avrebbero dovuto dichiararsi inammissibili in quanto inattendibili e irrealizzabili con riferimento ai parametri offerti per i criteri tecnici da attribuire in via tabellare. Il valore del CTR - che esprime in termini percentuali il numero di volte il cui contenuto è stato cliccato rispetto a quante volte è stato visualizzato - sarebbe infatti “inversamente proporzionale al numero di impression”, sicché “non sarebbe in alcun modo possibile che un’offerta sia, al tempo stesso, molto performante sotto entrambi i profili”.

La Commissione avrebbe pertanto dovuto operare un’autonoma valutazione di fattibilità e sostenibilità dell’offerta tecnica e quindi procedere ad una diversa e meno premiante attribuzione del punteggio, anche assegnando un punteggio pari a zero.

I valori di CTR proposti dalle concorrenti sarebbero inoltre avulsi dalla reale situazione di mercato, da cui risulterebbe un valore normalmente intorno all’1 per cento.

In subordine, laddove si dovesse interpretare la *lex specialis* nel senso che alla Commissione fosse preclusa un’autonoma valutazione circa l’effettiva realizzabilità dell’offerta, potendo questa soltanto procedere all’attribuzione dei punteggi sulla base dei dati forniti dai concorrenti, la ricorrente richiede espressamente l’annullamento della legge di gara.

«II. In via ancor più subordinata e gradata: Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 35, 95 e 97 d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e manifesta irragionevolezza e illogicità con riferimento alla determinazione della base d’asta».

Secondo la ricorrente, la base d’asta sarebbe sovrastimata ed avrebbe alterato l’attribuzione dei punteggi economici determinando un appiattimento del loro differenziale.

4. Per resistere al gravame si sono costituiti l'Amministrazione resistente e Pomilio Blumm s.r.l., i quali, con memorie, hanno argomentato per l'infondatezza delle doglianze attoree.

5. Con ricorso incidentale, notificato in data 23 luglio 2021 e depositato il successivo 26 luglio, la società controinteressata ha impugnato in via incidentale gli atti della procedura di gara nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione del RTI MINT per i seguenti motivi di diritto:

«I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 89 del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 dell'avviso di gara. Violazione dei principi generali di buon andamento, regolarità, trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Violazione del principio dell'autovincolo. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, motivazione erronea, carente e perplessa, sviamento».

La stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all'esclusione della ricorrente avendo riscontrato, in sede di apertura della busta amministrativa, la carenza della dichiarazione di impegno della mandante DS TECH del costituendo RTI MINT, che aveva fatto ricorso all'istituto dall'avvalimento. Il RUP invece avrebbe dapprima illegittimamente attivato il soccorso istruttorio poi, dinanzi alla mancata produzione di quanto richiesto entro il termine perentorio assegnato, inammissibilmente riesaminato il contratto di avvalimento prodotto dal RTI, ricavando dalle clausole contrattuali la suddetta dichiarazione.

«II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della lettera d'invito. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, par condicio dei concorrenti, immutabilità dell'offerta. Irragionevolezza. Illogicità».

Il RTI MINT avrebbe dovuto essere escluso in ragione dell'indeterminatezza dell'offerta economica, contenente valori tra loro discordanti, e pertanto inidonea a dare conto dell'importo "effettivo" offerto.

«III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 dell'avviso di gara. Violazione del principio di buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Difetto di istruttoria e motivazione».

Il valore di GRP offerto dalla ricorrente sarebbe del tutto sovrastimato, inattendibile nonché irrealizzabile a fronte delle concrete modalità di realizzazione del piano media proposto dal RTI.

6. All'esito della camera di consiglio del 4 agosto 2021, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare, incidentalmente avanza col ricorso principale, rilevata l'«assenza di palesi illogicità nell'operato della stazione appaltante nel valutare l'offerta dell'aggiudicataria e in presenza di “fumus” di cui al primo motivo del ricorso incidentale sull'integrazione di documentazione in sede di soccorso istruttorio» (cfr. ordinanza n. 4318/2021, non appellata).

7. In vista della trattazione del merito, le parti hanno prodotto documenti, memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.

8. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2021, sentiti i difensori comparsi, la causa è infine passata in decisione.

DIRITTO

1. Va prioritariamente esaminato il ricorso incidentale proposto dall'aggiudicataria, in ragione del carattere escludente delle censure ivi formulate.

1.1. Col primo motivo di ricorso incidentale, la società Pomilio Blumm lamenta la mancata esclusione della ricorrente per non aver prodotto la dichiarazione di impegno della mandante tanto nel termine perentorio assegnato in sede di soccorso istruttorio, quanto originariamente in sede di domanda di partecipazione. Il RUP inoltre, a fronte dell'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione della documentazione mancante, in palese disapplicazione della legge di gara, avrebbe ricavato la dichiarazione in questione da una clausola contenuta nel contratto di avvalimento.

1.2. Il motivo è fondato.

Risulta invero (cfr. verbale 24 agosto 2020) l'assenza originaria della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria richiesta dall'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 nonché dall'art. 12.2 dell'avviso di gara.

A fronte dell'assenza riscontrata in sede di apertura delle buste amministrative, il RUP avrebbe dovuto disporre l'esclusione della ricorrente in ragione dell'essenzialità di tale dichiarazione, richiesta dalla normativa in aggiunta al contratto di avvalimento, ai fini del perfezionamento di tale istituto.

L'art. 89 comma 1 prescrive infatti che «L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. [...] Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria».

Dalla lettura della disposizione emerge chiaramente che, come è già stato osservato (ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 3682/2017), «la dichiarazione dell'impresa ausiliaria ... e il contratto di avvalimento ... sono atti diversi, per natura, contenuto, finalità. La dichiarazione, infatti, costituisce un atto di assunzione unilaterale di obbligazioni precipuamente nei confronti della stazione appaltante; mentre il contratto di avvalimento costituisce l'atto bilaterale di costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale, stipulato tra l'impresa partecipante alla gara e l'impresa ausiliaria, di modo che in esso devono essere contemplate ... le reciproche

obbligazioni delle parti, e le prestazioni da esse discendenti. Quindi, la dichiarazione ed il contratto di avvalimento sono atti con contenuto differente e “non sovrapponibile”», entrambi necessari al perfezionamento dell’istituto dell’avvalimento.

Nel caso in esame, pur a fronte dell’essenzialità di detta dichiarazione rivelatasi nella specie mancante, il RUP ha attivato il soccorso istruttorio per la sua integrazione, assegnando a tal fine un termine perentorio, entro il quale tuttavia la ricorrente non ha provveduto ad integrare quanto richiesto (cfr. verbale dell’8 settembre 2020).

L’omessa produzione della documentazione oggetto di soccorso istruttorio avrebbe però dovuto comportare a sua volta l’esclusione della ricorrente, in osservanza a quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e dalla stessa legge di gara, che all’art. 11 prevedeva espressamente che “in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura”.

Parimenti illegittima deve ritenersi anche la successiva decisione del RUP di ricavare dal contratto di avvalimento la dichiarazione mancante.

Ferma restando infatti la distinzione tra i due atti, per cui la mancanza di uno non può essere supplita dall’altro o da determinati elementi o contenuti dell’altro, va osservato, concordando con la difesa resistente, che il contratto di avvalimento prodotto dal RTI ricorrente non conteneva comunque alcuna clausola da cui potersi ricavare il contenuto della dichiarazione in questione.

L’art. 5 di detto contratto recita infatti: “DST dà atto che, in attuazione del co. 5 dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stessa sarà responsabile in solido con Change e KP16 nei confronti dell’ICE in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto”, disposizione questa da cui non è affatto ricavabile l’assunzione unilaterale dell’obbligazione da parte dell’ausiliaria nei confronti della stazione appaltante circa la messa a disposizione dei requisiti e delle risorse necessarie per

tutta la durata dell'appalto – finalità e contenuto che devono invece caratterizzare la dichiarazione di impegno.

Alla luce di quanto sopra, non possono dunque condividersi le difese ricorrenti che sul punto tentano di argomentare come “la dichiarazione in questione era in verità presente nell’offerta della ricorrente, senza che possa certo ritenersi escludente la circostanza che la stessa fosse contenuta nel contratto di avvalimento, anziché su foglio separato”; e che “il mancato tempestivo riscontro all’iniziale richiesta di integrazioni...è stato dovuto al fatto che alcuna integrazione era necessaria e/o possibile rispetto alla dichiarazione già presente nel contratto allegato all’offerta”.

La dichiarazione di impegno avrebbe dovuto essere presentata in sede di partecipazione, come atto distinto, seppur complementare, al contratto di avvalimento, dal quale non era in ogni caso possibile ricavare in via di interpretazione la sussistenza della prima.

In ogni caso, a fronte dell’attivazione del soccorso istruttorio, vi era un preciso onere/obbligo della ricorrente di integrare quanto richiesto entro il termine perentoriamente assegnato, a pena di esclusione.

1.3. Alla stregua di quanto sopra, il primo motivo è fondato e il ricorso incidentale va pertanto accolto sotto tale assorbente profilo.

2. Può ora passarsi all’esame del ricorso principale con cui, seppur in via subordinata, la ricorrente ha fatto vale il proprio interesse strumentale all’annullamento della gara.

2.1. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

La ricorrente si duole infatti che l’attribuzione dei punteggi alla controinteressata con riferimento ai criteri tecnici tabellari sia avvenuta in maniera del tutto illogica e automatica, non potendo essere matematicamente possibile che un’offerta riporti in tutti e tre i criteri (sub 5, 6 e 7), i valori massimi previsti.

A ben vedere, è la stessa lettera di invito che consente di offrire valori elevati di CTR, Impression e GRP; tuttavia la ricorrente ha ommesso di impugnare tempestivamente la suddetta clausola.

A fronte pertanto del chiaro tenore della *lex specialis*, la Commissione ha quindi proceduto correttamente all'assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri tecnici definiti nella legge di gara e dei dati forniti dai concorrenti.

In ogni caso, la censura ricorrente sconta un errore di fondo, atteso che il valore contestato del CTR non fa riferimento ad alcun rapporto di proporzionalità inversa, indicando semplicemente il rapporto percentuale tra i due fattori, “click e impression”.

Il CTR è un indicatore con valenza qualitativa che esprime, in termini percentuali, quanti, tra gli utenti che hanno visualizzato un determinato annuncio pubblicitario (impression), poi approfondiscono l'annuncio, accedendo, mediante un click, a contenuti ulteriori. Dunque, tale fattore qualifica l'efficacia dell'annuncio pubblicitario: maggiori saranno gli utenti che, mediante un click, approfondiranno l'annuncio, maggiore sarà stata l'efficacia persuasiva.

L'asserito rapporto di proporzionalità inversa tra due fattori è quindi estraneo alla definizione del criterio.

E in senso contrario non può valere invero il parere del Presidente di IAB Italia, depositato dalla parte. Piuttosto in esso si afferma che “a parità di click, tanto più aumentano le impression, tanto più diminuisce la percentuale di CTR”. Ne deriva che solo laddove vi sia la condizione evidenziata di parità di click, allora si verificherebbe l'asserito rapporto di proporzionalità inversa. Tuttavia detta condizione non è prevista, né richiesta dalla legge di gara, che lasciava invece liberi i concorrenti di sviluppare la propria proposta creativa articolando il piano di comunicazione sulla base dei fattori che gli stessi ritenessero determinanti per il successo della campagna, il cui obiettivo era quello di ottenere il massimo della

visibilità nei destinatari della comunicazione, sulla base del presupposto che all'aumentare sia dell'efficacia del messaggio, sia dei mezzi di comunicazione scelti, aumenti anche la performance della campagna.

Il motivo pertanto va disatteso.

2.2. Parimenti inammissibile per mancata impugnazione della clausola della lettera di invito è la seconda censura, relativa alla determinazione della base d'asta. Trattandosi di clausola che, secondo la ricostruzione ricorrente, avrebbe inciso sulla corretta formulazione delle offerte, essa avrebbe dovuto essere invero tempestivamente impugnata.

In ogni caso e anche a prescindere dall'eccezione resistente di difetto di interesse e genericità della doglianza, alla luce della complessiva disciplina di gara, la quale stabiliva che l'importo complessivo per la pianificazione e l'acquisto di spazi pubblicitari e mezzi e strumenti di comunicazione non poteva essere inferiore a 34 milioni di euro, prevedendo altresì un aumento in funzione del ribasso ottenuto sulla voce "studio, progettazione e produzione di una proposta creativa di nation branding", comunque di importo massimo di 5 milioni, la determinazione della base d'asta non appare avulsa da qualunque parametro di riferimento, come invece assertivamente dedotto dalla ricorrente.

2.3. L'infondatezza delle doglianze di parte destituisce di fondatezza l'istanza istruttoria avanzata col ricorso principale, tanto più che l'Amministrazione ha provveduto a depositare in giudizio i verbali relativi all'ultima seduta pubblica e all'ultima seduta riservata, originariamente non trasmessi per mero errore materiale seppur puntualmente richiamati nella nota di trasmissione.

2.4. Alla luce delle considerazioni sopra fatte, il ricorso principale va quindi respinto.

3. Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti,

- respinge il ricorso principale;
- accoglie il ricorso incidentale e per l'effetto annulla gli atti impugnati meglio indicati in epigrafe nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, liquidate rispettivamente in euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) in favore dell'Amministrazione ed euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) in favore di Pomilio Blumm srl, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Patatini, Primo Referendario, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

L'ESTENSORE
Paola Patatini

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO